CAMERA DEI DEPUTATI N. 1511

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BECCHETTI

Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie

Presentata il 13 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come recentemente modificato, prevede l'istituzione delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali a decorrere dal 1° aprile 1996, e pertanto ha già comportato la soppressione di decine di commissioni di primo grado in altrettante città che sono sede di tribunale oltreché già sede di commissione tributaria di primo grado. La soppressione di tali commissioni, oltre ad essere contraddittoria rispetto al processo di decentramento da tutti auspicato, rischia di intasare ed appesantire l'*iter* della giustizia tributaria, con serio pregiudizio per la difesa dei diritti delle migliaia di contribuenti, società o persone fisiche che hanno rapporti di contenzioso con il fisco.

Le disposizioni contenute nel provvedimento normativo citato producono, inoltre, indubbi riflessi negativi ai danni delle singole economie locali.

In tutte le città che si trovano in tali condizioni il problema è stato già sollevato da numerosi cittadini iscritti agli ordini ed ai collegi associati, con la sottoscrizione di petizioni fatte pervenire ai parlamentari locali.

Pertanto lo scopo precipuo della riforma del contenzioso tributario, disciplinata dal decreto legislativo n. 545 del 1992 è quello di ridurre i gradi di giurisdizione da tre a due e la normativa stessa prevede che possano essere istituite sezioni decentrate delle commissioni provinciali tributarie presso le attuali commissioni tributarie di primo grado.

Il provvedimento non necessita di copertura finanziaria atteso che la proposta si inserisce nel programma di spesa per l'insediamento delle commissioni già esistenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *1.* Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Le commissioni tributarie di primo grado ubicate nei comuni sede di tribunale non capoluogo di provincia sono trasformate in sezioni distaccate delle commissioni provinciali istituite ai sensi del presente articolo ».

ART. 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati gli organici e la competenza territoriale delle sezioni distaccate delle commissioni tributarie provinciali, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

DDL13-1511
Lire 500